



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 666 /REGINT

Palermo, 11 GEN. 2019

Il responsabile del procedimento: dot. Osvaldo Busi

Circolare n. 4/2019
Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Pubblica Sicurezza – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo. Immigrazione
Oggetto	D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge n.132 del 1° dicembre 2018 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misura per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". Art.13 – Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica.

L'art.13 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni nella legge n.132 del 1° dicembre 2018, recante "disposizioni in materia di iscrizione anagrafica", prevede che il **permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento**.

L'articolo in oggetto modifica le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.142 del 2015, in materia di domiciliazione e iscrizione anagrafica del richiedente asilo. In particolare la **lett.a)** del **primo comma** del **art.13**, modifica l'art.4 del D.Lgs. n. 142 del 2015, che regola il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, inserendo due novità.

- il **permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento** ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.c) del D.P.R.n.445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il quale per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.
- il **permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica** ai sensi del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989) e dell'art. 6, comma 7, del Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (D.Lgs n.286 del 1998).

Pertanto la presente disposizione deroga al principio contenuto nel Testo unico per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo.

In merito alla suddetta modifica si ricorda che l'iscrizione anagrafica è il presupposto per l'esercizio di alcuni diritti sociali, es.:



- accesso all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previste dal comune
- accesso alla partecipazione a bandi per l'assegnazione di alloggi di residenza pubblica, sussidi per i canoni di locazione o acquisto della prima casa;
- rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche;
- richiedere e ottenere la patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera (art.18 C.d.S.).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.148 del 2008) ha affermato che allo straniero spettano tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione all'individuo ed in particolare all'assistenza sanitaria. La Corte riconosce che "esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l'attuazione di tale diritto". Tale nucleo è riconosciuto anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolamentano l'ingresso ed il soggiorno in Italia (sent. n.289 del 2010).

L'art.13 al comma 1, lett.b), punto n.1, sostituisce integralmente il comma 3 dell'art.5 del D.lgs. n.142 del 2015, stabilendo che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo decreto e a quelli erogati comunque ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Lo stesso art.13 al comma 1, lett.b), punto n.2, modifica il comma 4 dell'art.5 del D.lgs. n.142 del 2015, riconoscendo in capo al prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero della struttura di accoglienza il potere di stabilire un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

Infine l'art.13 al comma 1, lett.c), abroga l'art.5-bis del D.lgs. n.142 del 2015, che stabiliva l'iscrizione obbligatoria nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente la protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza che non vi risulta già iscritto individualmente.

Testo Previgente	Testo Vigente
<p>Art. 4 (Documentazione)</p> <p>1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</p> <p>2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente. 3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.</p> <p>4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.</p> <p>5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1987, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.</p>	<p>Art. 4 (Documentazione)</p> <p>1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 a 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 446.</p> <p>1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente. 3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio. 4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto. 5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1987, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.</p>

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 5 Domicilio</p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal</p>	<p>Art. 5 Domicilio</p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal</p>



richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1988, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9.

richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui ((agli articoli 6, 9 e 11)), l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9.



IL COMANDANTE
Dott. G. MARCHESE